



TRIBUNALE DI BARI
QUARTA SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, dott. Michele De Palma, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile in primo grado iscritta al n. [REDACTED] R.G. vertente tra:

Parte_1

(Avv.ti [REDACTED])

- ATTRICE/INTERVENTRICE EX ART. 110 C.P.C. -

E

CP_1, già

Controparte_2

e già

[...]

Controparte_3

(Avv. [REDACTED])

- CONVENUTA -

- FATTO E DIRITTO -

1. Con l'atto di citazione introduttivo del giudizio *Parte_2* con la figlia *Parte_1* [...], *Controparte_4* con la madre *CP_5*, nonché *CP_6* con il coniuge *CP_7*, *CP_8*, *Controparte_9*, *Persona_1*, *CP_10* [...], *CP_11* con il coniuge *Persona_2* e *Persona_3* hanno convenuto dinanzi a questo Tribunale la *Controparte_2* (ora, *Controparte_1*, al fine di far valere profili di nullità e inadempimento relativi ad operazioni di investimento effettuate con l'intermediazione finanziaria della banca convenuta.

Stante l'inesistenza di alcuna ragione obiettiva di economia processuale, atteso che si tratta di giudicare ben 13 distinte operazioni di acquisto di azioni e, in alcuni casi, di obbligazioni, ciascuna differente dall'altra anche per dati soggettivi dell'acquirente, tempi e importi, con ordinanza del 03.10.2019, è stata disposta la separazione dei giudizi, sicché il presente giudizio riguarda unicamente la posizione di *Parte_2*, la quale in sede di prima memoria istruttoria ha chiesto: "I-a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari ad euro 30.510,55 di titoli azionari o la somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti; I-b) in via

subordinata: I-b.1) accertare e dichiarare, comunque, il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore in sede di vendita dei titoli e per l'effetto dichiarato risolto il contratto di intermediazione finanziaria condannare la Banca convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto di tutte le azioni, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti; I-c) in via ulteriormente gradata si chiede, ove non accolte le I-a e Ib.1, di accertare e dichiarare il grave inadempimento degli obblighi pre-contrattuali e contrattuali della convenuta per aver violato le regole imposte a tutela del risparmiatore e per l'effetto, ove ritenga non sussistere gli estremi per la risoluzione del contratto di intermediazione finanziaria ex art. 1455 c.c., condannare la CP_I al risarcimento del danno che si quantifica in euro €. 30.510,55 di titoli azionari o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti; I-d) in via estremamente gradata dichiarare l'annullamento della sottoscrizione degli aumenti di capitali del 2014 per i motivi esposti e per l'effetto condannarla al risarcimento del danno che si quantifica quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari ad euro 30.510,55 di titoli azionari o in quella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti; I-e) in ogni caso con vittoria di spese e onorario di causa e di mediazione in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.

Costituendosi, la banca convenuta ha eccepito la prescrizione dei diritti vantati e chiesto comunque il rigetto nel merito delle domande attoree in quanto infondate, nonché, in caso di accertamento della responsabilità della convenuta, di quantificare le somme in ipotesi dovute all'attrice a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni ^{Cont} al momento di acquisto delle stesse ed il controvalore delle predette azioni al momento della proposizione del giudizio, in ogni caso riducendo l'entità del risarcimento in ragione del grave concorso colposo di parte attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., ovvero in ragione dei frutti incassati da questi ultimi; con vittoria delle spese di lite.

Il giudizio è stato istruito mediante il deposito dei documenti delle parti.

Stante l'intervenuto decesso di parte attrice in data 16.05.2023, con atto di intervento volontario del 17.02.2025, si è costituita in giudizio la sig.ra Parte_I in qualità di erede del de cuius, la quale ha chiesto “I-a) in via principale accertare e dichiarare la nullità del contratto quadro per non essersi perfezionato nei modi e nelle forme di cui all'art. 23 del TUF, e per l'effetto condannare la società convenuta alla ripetizione di quanto addebitato per l'acquisto delle azioni pari ad euro 30.510,55 di titoli azionari oltre interessi e danno da svalutazione monetaria al di del soddisfo ex art. 1224 c.c a far data dagli investimenti; I-b) in via subordinata: I-b.1) accertare e dichiarare che l'inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore, da parte della convenuta, non è stato di lieve entità sia con riferimento alla fase dell'investimento che al successivo rapporto contrattuale, durante il quale la libertà negoziale del Deducente è stata

condizionata dal sistematico ricorso ad una informativa decettiva (tra l'altro con invio di EC titoli da cui risultano informazioni falsate sull'effettivo rischio ed inadeguatezza dello stesso) ed omissiva (con riferimento a confitto di interessi, illiquidità e fair value del titolo) e, per l'effetto, condannare la Banca convenuta, al risarcimento del danno, in favore del Deducente, come accertato dal ctu, di €. 30.510,55 pari alla differenza tra gli investimenti documentati in atti ed il valore nullo del titolo, con - seguente l'azzeramento del capitale sociale della banca per perdite, oltre al risarcimento del danno da svalutazione monetaria in quanto risparmio investito e dunque debito di valore ed interessi dalla data dell'investimento al soddisfo come per legge, al netto degli utili percepiti e documentati"; il tutto con vittoria di spese e competenze di lite.

Con provvedimento del 18.02.2025, il giudizio è stato trattenuto in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Le operazioni delle quali si duole la difesa attorea riguardano i seguenti acquisti effettuati dalla [...]
Pt_2 :

- a) 26.11.2014, n. 1.403 azioni *Cont* per un prezzo complessivo dell'operazione pari ad € 12.556,85;
- b) 26.05.2014, n. 2.006 azioni *Cont*, per complessivi € 17.953,7, nonché obbligazioni subordinate *Cont* 30/12/21 6.5%SUB per un controvalore di € 12.036,00.

Si precisa sin d'ora che le obbligazioni *Cont* 30/12/21 6.5%SUB, nelle more del giudizio, e precisamente in data 30 dicembre 2021, sono giunte a scadenza e che le relative somme investite da parte attrice sono state integralmente rimborsate, per un importo complessivo di € 20.454,00. Per l'effetto, il prestito obbligazionario esula dall'oggetto del presente procedimento.

2.1. Preliminarmente, sebbene parte convenuta non abbia reiterato l'eccezione di prescrizione in sede di precisazione delle conclusioni, va dichiarato che nessun termine di prescrizione può ritenersi spirato con riferimento alla domanda attorea.

Invero, la sola domanda reiterata in sede di comparsa conclusionale è quella risarcitoria e, a mente della giurisprudenza di legittimità, "il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non già dalla data del fatto, inteso come fatto storico obiettivamente realizzato, bensì da quando ricorrano presupposti di sufficiente certezza, in capo all'avente diritto, in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto azionato, sì che gli stessi possano ritenersi dal medesimo conosciuti e conoscibili" (v. Cass. Civ. n. 21255/2013, Cass. Civ. n. 11119/2013 e, da ultimo, Cass. 2066/2023).

Decorrendo tale dies a quo dal 29 aprile 2016, momento in cui i titoli hanno iniziato a perdere valore, e avendo parte attrice introdotto il presente giudizio con atto di citazione notificato in data 29.05.2019, sia qualificando la responsabilità della banca come contrattuale, sia qualificandola come extracontrattuale e/o precontrattuale ex art. 1337 c.c., nessun termine di prescrizione può dirsi maturato con riferimento alla domanda di risarcimento del danno.

2.2. Sempre in via preliminare, nessun pregio assume l'eccezione in ordine alla parziale carenza di titolarità del rapporto controverso in capo a *Parte_1* la quale, pur avendo provato la

qualità di erede legittima di *Parte_2*, “non risulta titolare interamente dei diritti vantati dal genitore, con riferimento ai titoli *Cont* di cui si discute, bensì solo nella misura di 1/3” (cfr. pag. 7 della comparsa conclusionale di parte convenuta).

Invero, sul punto la giurisprudenza di legittimità è granitica nel riconoscere “a ciascun coerede di poter agire nei confronti del debitore del de cuius per la riscossione dell'intero credito ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata, senza la necessità del coinvolgimento degli altri coeredi, e soprattutto senza che venga in alcun modo precisato che l'iniziativa del coerede sia ammessa solo allorquando avvenga nell'interesse della comunione” (ex multis, Cassazione civile sez. VI, 20/11/2017, n.27417; Sezioni Unite n. 24567/2007).

2.3. Potendo, a questo punto, analizzare la condotta della banca convenuta nella commercializzazione dei titoli si rileva quanto di seguito.

La disciplina in materia di contratti di intermediazione finanziaria prevede che nell'esercizio del servizio di investimento il proponente deve “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti” ed “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati” (art. 21 co. 1 lett. a) e b) d.lgs. 58/1998).

È necessario che il soggetto (intermediario o proponente) che stipula un contratto avente ad oggetto strumenti di investimento assolve ad un obbligo di informazione c.d. passiva (in termini di adeguatezza, art. 39 delibera Consob n. 16190/2007, e di appropriatezza, art. 42 delibera Consob cit.) e conseguentemente ad un obbligo di informazione c.d. attiva, ossia di fornire “ai clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Tali informazioni, che possono essere fornite in formato standardizzato, si riferiscono: ... b) agli strumenti finanziari e alle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati agli investimenti relativi a tali strumenti o a determinate strategie di investimento” (art. 27 delibera Consob n. 16190/2007 che specifica il contenuto dell'obbligo informativo di cui al citato art. 21 d.lgs. 58/1998 e alla successiva direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (c.d. "Direttiva MiFID") che all'art. 19 co. 2 stabilisce che "tutte le informazioni ... indirizzate dalle imprese di investimento a clienti ... sono corrette, chiare e non fuorvianti"). Prevede inoltre l'art. 31 della delibera Consob n. 16190/2007, rubricato “Informazioni sugli strumenti finanziari”, che “Gli intermediari forniscono ai clienti o potenziali clienti una descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari trattati, tenendo conto in particolare della classificazione del cliente come cliente al dettaglio o cliente professionale. La descrizione illustra le caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire al cliente di adottare decisioni di investimento informate”).

Quindi, l'intermediario finanziario è tenuto, tra gli altri obblighi previsti dalla disciplina di settore, a valutare l'adeguatezza o l'appropriatezza (a seconda che svolga o meno il servizio di consulenza) dell'acquisito rispetto al profilo di rischio del proprio cliente ed a fornire allo stesso informazioni complete nel senso suddetto, tenuto anche conto del grado di conoscenza del cliente.

In questo senso, costituisce *ius receptum* nel nostro ordinamento il principio secondo cui l'intermediario, dopo aver diligentemente raccolto le informazioni necessarie e prima di effettuare qualsiasi operazione, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente (tra le altre, Cass. n. 18121/2020).

Sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario opera per tutti i tipi di servizi di investimento, sia di esecuzione di ordini per conto dei clienti sia di consulenza (tra le altre, Cass. n. 3914/2018) ed impone, in capo agli intermediari, un costante obbligo di informazione, non solo prima e in occasione della stipula del c.d. contratto quadro disciplinante i depositi di strumenti finanziari, ma anche prima dell'esecuzione della singola operazione di investimento (tra le altre, Cass. 7932/2023; 35789/2022).

Con riguardo alla violazione degli obblighi di informazione c.d. passiva e c.d. attiva, la giurisprudenza è ormai consolidata (fin dalle pronunce delle Sezioni Unite nn. 26724 e 26725 del 2007) nel senso che il ricorso allo strumento di tutela consistente nella nullità del contratto per violazione di norme di comportamento gravanti sull'intermediario nella fase prenegoziale ed in quella esecutiva, non è giustificato, a meno che non ci siano disposizioni specifiche, principi generali o regole sistematiche che lo prevedano espressamente. Va pertanto seguito il tradizionale insegnamento per il quale la violazione di norme di comportamento, "tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, genera responsabilità e può essere causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente, ma non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità" (v. sentt. Sez Un. cit.).

Sulla base della distinzione tra gli obblighi che precedono ed accompagnano la stipulazione del contratto d'intermediazione e quelli che si riferiscono alla successiva fase esecutiva, viene affermato che "la violazione dei primi (ove non si traduca addirittura in situazioni tali da determinare l'annullabilità - mai comunque la nullità - del contratto per vizi del consenso) è naturalmente destinata a produrre una responsabilità di tipo precontrattuale, da cui ovviamente discende l'obbligo per l'intermediario di risarcire gli eventuali danni. Non osta a ciò l'avvenuta stipulazione del contratto. Infatti, per le ragioni già da tempo poste in luce dalla migliore dottrina e puntualmente riprese dalla citata sentenza di questa Corte n. 19024 del 2005 - alla quale si intende su questo punto dare continuità - la violazione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non soltanto nel caso di rottura ingiustificata delle

trattative, ovvero qualora sia stipulato un contratto invalido o inefficace, ma anche se il contratto concluso sia valido e tuttavia risulti pregiudizievole per la parte rimasta vittima del comportamento scorretto; ed in siffatta ipotesi il risarcimento del danno deve essere commisurato al minor vantaggio, ovvero al maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione dei doveri dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d'intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l'eventuale loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull'inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall'art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d'intermediazione finanziaria in corso" (v. sentt. Sez Un. cit.).

La Suprema Corte (in tal senso Cass. Civ. n. 18122/2020) ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici, ma richiede (in tal senso Cass. Civ. n. 10099/2020) una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario. Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (in tal senso Cass. Civ. n. 9018/2020).

Inoltre, con riferimento ai titoli illiquidi, l'intermediario – in ottemperanza alla Comunicazione Consob n. 9019104 del 02.03.2009 – è tenuto a fornire al cliente informazioni ancor più di dettaglio atte a valorizzare: le diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente quali per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido; il valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato; il confronto con prodotti semplici, noti, liquidi, a basso rischio e di analoga durata; le modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, ovvero in merito alle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi e tempi di esecuzione della liquidazione.

Passando all'esame degli acquisti eseguiti dalla *Pt_2*, occorre premettere che questa, in data 4.3.2014, ha sottoscritto – unitamente alla figlia *Parte_1* – il contratto quadro per il servizio di deposito a custodia e/o amministrazione di titoli e strumenti finanziari, consegnatole in copia congiuntamente al modulo per i servizi di investimento, alla politica della classificazione dei clienti, alla descrizione generale della natura e dei rischi degli strumenti finanziari (v. doc. n. 5 di parte convenuta).

Venendo, poi, all'analisi delle operazioni di acquisto deve rilevarsi che le stesse sono state compiute in violazione dell'obbligo di informazione c.d. passiva, poiché eseguite dalla Banca convenuta sulla

base della profilatura del 2014 ove emerge una propensione al rischio della **Pt_2** inconciliabile con l'acquisto in titoli illiquidi (v. doc. n. 14 de fascicolo della Banca convenuta).

Per l'esattezza, in sede di profilatura, quanto agli obiettivi di investimento, si legge quanto segue:

In ordine, poi, alla propria situazione finanziaria, la **Pt_2** ha dichiarato di percepire solo redditi da lavoro dipendente o pensione.

Dunque, la cliente intendeva rischiare la perdita di una "piccola parte" del capitale investito.

Al contrario, la banca ha acconsentito a investimenti in titoli altamente rischiosi, ossia azioni **Cont** per il corrispettivo rilevante di € 30.510,55. Orbene, l'investimento azionario in questione, in ragione della natura illiquida dei titoli e della sua elevata rischiosità, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo dichiarato dalla cliente di voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone solo una piccola parte.

Per escludere la particolare rischiosità del titolo a nulla vale quanto dedotto dalla difesa della banca per cui al momento degli acquisti contestati le azioni **Cont** erano titoli potenzialmente soggetti al rischio di liquidità ma certamente non illiquidi. Infatti, ciò che rileva non è tanto la nozione esatta di quel titolo: se liquido o illiquido, quanto la sostanza delle sue caratteristiche che, come assume la stessa difesa della convenuta, era comunque a rischio illiquidità viste le peculiari e non snelle modalità di messa in vendita dello stesso (certamente non paragonabili a quelle di un mercato regolamentato come la borsa) che non erano in linea con gli obiettivi di investimento dell'attrice.

Tale profilo di inadeguatezza dell'investimento non risulta affatto segnalato dalla convenuta in sede di sottoscrizione di aumento del capitale; allo stesso modo, l'intermediario non ha neppure menzionato la concentrazione della partecipazione azionaria della **Pt_2**, stante il possesso di quest'ultima di altre azioni **Cont** relative, quindi, al medesimo emittente.

La pluralità degli obblighi facenti capo ai soggetti abilitati a compiere operazioni finanziarie (obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, obbligo di informazione, obbligo di evidenziare l'inadeguatezza dell'operazione che si va a compiere) convergono verso un fine unitario: segnalare all'investitore la non adeguatezza delle operazioni di acquisto di prodotti finanziari che si accinge a compiere.

Del resto, l'art 40 del Reg. Consob 16190/2007 prevede che "sulla base delle informazioni ricevute dal cliente, e tenuto conto della natura e delle caratteristiche del servizio fornito, gli intermediari valutano che la specifica operazione consigliata o realizzata nel quadro della prestazione del servizio di gestione di portafogli soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento; c) sia di natura tale

per cui il cliente posseda la necessaria esperienza e conoscenza per comprendere i rischi inerenti all'operazione o alla gestione del suo portafoglio”.

Alla stregua dei richiamati obblighi di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione, nel caso di specie non osservati, ricorre inadempimento colpevole della convenuta, poiché può ritenersi che la cliente, ove la Banca avesse esplicitamente indicato le ragioni dell'inadeguatezza, non avrebbe concluso le operazioni.

Le considerazioni che precedono giustificano l'accoglimento della domanda di condanna della banca al risarcimento del danno da grave inadempimento patito da parte attrice pari al quantum investito, per € 30.510,55.

Nella ipotesi, come quella di specie, in cui l'azione proposta sia di solo risarcimento dei danni, senza domanda di risoluzione dei singoli contratti di investimento, poiché il cliente rimane nella titolarità degli strumenti finanziari da lui sottoscritti, il danno dallo stesso patito va commisurato alla differenza di valore dei titoli valutata tra il momento dell'operazione di acquisto ed il momento della decisione e va detratto il valore dei frutti dell'investimento nel frattempo percepiti, in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno (in tal senso Cass. civ. 17948/2020). Nella specie, il danno per la sottoscrizione di un investimento, che verosimilmente non sarebbe stato compiuto se vi fosse stata adeguata informazione sul rischio di totale perdita del capitale, è pari alla somma investita, essendosi pacificamente azzerato il valore dei titoli all'atto della presentazione della domanda. Sul punto, deve essere rigettata la richiesta di deduzione - dall'importo indicato - delle cedole percepite dalla [...] Pt_2, non costituendo il prestito obbligazionario oggetto della presente controversia.

Il tutto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data dei singoli ordini al soddisfo. In difetto di allegazione specifica della destinazione delle somme investite in operazioni di maggiore redditività rispetto agli importi riconosciuti, va esclusa qualsivoglia ulteriore voce di danno.

2.4. La domanda di parte convenuta di ridimensionamento dell'eventuale danno riconosciuto a parte attrice in ragione del grave concorso colposo di quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. deve essere rigettata poiché sfornita di alcun elemento probatorio. A tal proposito, va osservato che qualora l'intermediario abbia dato corso ad operazioni ad alto rischio in violazione degli obblighi informativi e questi non rientri in alcuna delle categorie di investitore qualificato o professionale previste, non è configurabile un concorso di colpa del medesimo cliente nella produzione del danno, nemmeno per la sua omessa diretta informativa, poiché il rapporto contrattuale con l'intermediario implica un grado di affidamento in capo all'investitore che non può essere sostituito dall'onere per lo stesso cliente di assumere direttamente informazioni da altra parte (Cass. n. 29864/2011, n. 9892/2016).

3. Le competenze e le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 (in applicazione dei parametri aggiornati dal DM 147/2022, alla luce di quanto previsto

dall'art. 6 di tale DM, poiché l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, cioè dopo l'entrata in vigore di tale ultimo DM).

P. Q. M.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo, in composizione monocratica, così provvede:

1) accerta e dichiara il grave inadempimento degli obblighi contrattuali e delle regole imposte a tutela del risparmiatore da parte della convenuta e, per l'effetto, condanna la *Controparte_1* già *Controparte_2* e già *Controparte_3* al risarcimento del danno quantificato in € [REDACTED] in favore della sig.ra *Parte_1* quale erede della sig.ra *Parte_2* oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla data dei singoli ordini al soddisfo;

2) condanna *Controparte_1* già *Controparte_2* già *Controparte_3* [...] per azioni, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. [REDACTED], difensore dell'attrice dichiaratosi anticipatario, che si liquidano in € [REDACTED] per compenso professionale, oltre IVA e CAP come per legge, nonché rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo del compenso.

Così deciso in Bari, il 13/06/2025.

IL GIUDICE
dott. Michele De Palma